



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 136 del 16 MAR. 2020

**OGGETTO: RINNOVO DI CONVENZIONI PASSIVE CON ENTI DEL SSR PER
L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE IN FAVORE DI PAZIENTI DEGENTI
PRESSO LE SEDI AZIENDALI.**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO MARKETING E LIBERA PROFESSIONE

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 04/02/2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.


Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore UOC Gestione Operativa
Dott. Marco M. Gelmetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

- la spesa complessiva pari a € 41.000,00 prevista nella presente proposta rientra per un importo pari a € 38.000,00 nel Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2020 al Conto Economico n. 510.020.00091 "Consulenze sanitarie ASST/ATS/IRCCS Regione" e per un importo pari a € 3.000,00 nel Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2021 al Conto Economico n. 510.020.00091 "Consulenze sanitarie ASST/ATS/IRCCS Regione";

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 136 del 16 MAR. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Considerato che:

- l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 19/12/2012 n. C-159/11 ha sottolineato che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici quei contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";
- l'art. 1, comma 2, della L.R. Regione Lombardia del 27 dicembre 2006 n. 30, stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 136 del 16 MAR. 2020

premessato che

- con deliberazione n. 213 del 05.05.2017 questa Azienda ha stipulato una convenzione passiva con l'ASST Fatebenefratelli Sacco per l'effettuazione di consulenze specialistiche di infettivologia e per la partecipazione al Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere, con scadenza 31.12.2019;
- con deliberazione n. 239 del 01.06.2017 questa Azienda ha stipulato una convenzione passiva con l'ASST Santi Paolo e Carlo per l'effettuazione di consulenze specialistiche di diabetologia, con scadenza 31.12.2019;
- con deliberazione n. 500 del 19.10.2017 questa Azienda ha stipulato una convenzione passiva con l'IRCCS Istituto dei Tumori di Milano per l'effettuazione di consulenze specialistiche di oncologia e chirurgia plastica e ricostruttiva, con scadenza 31.12.2019;

dato atto che questa Azienda non dispone in pianta organica dirigenti medici in possesso delle specializzazioni nelle discipline di malattie infettive, oncologia e oncologica pediatrica inoltre presso il PO Pini non sono in organico medici specializzati in diabetologia;

premessato altresì che il Servizio Marketing e LP con nota mail in atti in data 30.09.2019 ha chiesto rispettivamente alle Direzioni Mediche del PO Pini e del PO CTO il fabbisogno di prestazioni e consulenze sanitarie da acquisire da enti sanitari pubblici e privati in favore dei pazienti afferenti ai presidi aziendali, al fine di programmare la stipula di convenzioni passive;

vista la nota atti in data 14.11.2019 con cui la Direzione Medica del PO Pini ha chiesto il rinnovo delle convenzioni passive al tempo in atto ed aventi scadenza 31.12.2019, a fronte della non "autosufficienza" del Presidio in molte specialità mediche;

preso atto che, permanendo le necessità sopra descritte, questa Azienda ha chiesto con note in atti in data 09.12.2019 il rinnovo delle convenzioni passive in parola per l'anno 2020;

dato atto che con note in atti

- in data 17.12.2019 la ASST Fatebenefratelli Sacco ha confermato la disponibilità al rinnovo della convenzione per consulenze di infettivologia e per la partecipazione al Comitato per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere Aziendale per l'anno 2020;
- in data 10.01.2020 la ASST Santi Paolo e Carlo ha confermato la disponibilità al rinnovo della convenzione per consulenze di diabetologia per l'anno 2020;
- in data 17.01.2020 l'IRCCS Tumori di Milano ha trasmesso la bozza di accordo per la stipula di un convenzione passiva di durata biennale per consulenze di oncologia medica e pediatria oncologia, escludendo pertanto le consulenze di chirurgia plastica;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 136 del 16 MAR. 2020

ritenuto pertanto di stipulare con la ASST Fatebenefratelli Sacco, l'ASST Santi Paolo e Carlo e l'IRCCS Istituto dei Tumori di Milano le convenzioni passive per l'effettuazione di consulenze specialistiche, convenendo altresì di regolare eventuali pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 01.01.2020 ed assegnando la funzione di DEC del contratto alla DMP del PO Pini;

acquisito il visto contabile della UOC Economico Finanziaria per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di prendere atto che per finalità di natura strettamente assistenziale e per garantire la corretta presa in carico e gestione dei propri assistiti pluripatologici e che sviluppino delle complicanze durante il ricovero, la ASST G. Pini-CTO presenta un fabbisogno di consulenze infettivologiche, endocrinologiche, oncologiche e di oncologia pediatrica da parte di professionisti qualificati del settore;
- 2- di stipulare, per le motivazioni espresse in premessa le seguenti convenzioni passive:
 - con la ASST Fatebenefratelli Sacco per l'anno 2020 per consulenze di infettivologia a favore degli assistiti di questa ASST e per la partecipazione al Comitato per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere Aziendale;
 - con la ASST Santi Paolo e Carlo per l'anno 2020 per consulenze di diabetologia in favore degli assistiti presso il PO Pini di questa Azienda;
 - con l'IRCCS Tumori di Milano per gli anni 2020-2021 per consulenze di oncologia medica e pediatria oncologica in favore degli assistiti presso questa ASST;
- 3- di approvare i testi delle convenzioni allegate al presente provvedimento, che sono idonee a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata, convenendo altresì di regolare eventuali pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 01.01.2020 ed assegnando la funzione di DEC alla DMP del PO Pini;
- 4- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento complessivamente pari a € 41.000,00 prevista nella presente proposta per un importo pari a € 38.000,00 nel Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2020 al Conto Economico n. 510.020.00091 "Consulenze sanitarie ASST/ATS/IRCCS Regione" e per un importo pari a € 3.000,00 nel Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2021 al Conto Economico n. 510.020.00091 "Consulenze sanitarie ASST/ATS/IRCCS Regione";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 136 del 16 MAR. 2020

- 5- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 6- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

UOC G.O. - Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. Marco M. Gelmetti
Pratica trattata da: dott. Michele Granetto
atti n.



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 136 del 16 MAR. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 18 MAR. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 3 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Alfio Ciuchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

[Signature]

**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI CONSULENZE E VISITE PARERE
INFETTIVOLOGICHE E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL
COMITATO DI CONTROLLO DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE.**

TRA

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco (di seguito denominata ASST FBF Sacco), codice fiscale e partita IVA 09319690963, con sede a Milano, Via G.B. Grassi n. 74, in persona del Direttore Generale Dott. Alessandro Visconti, ivi elettivamente domiciliato, in esecuzione della deliberazione n. 431/2017

E

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito denominata ASST Pini-CTO) codice fiscale e partita IVA 09320530968, con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari n. 1, in persona del Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli

PREMESSO CHE:

- l'ASST Pini-CTO ha chiesto di poter usufruire della collaborazione dell'UOC Malattie Infettive 1 del P.O. Sacco dell'ASST FBF Sacco per l'esecuzione di consulenze e visite parere infettivologiche (a favore degli assistiti dei propri presidi P.O. Pini di Piazza Cardinal Ferrari e di Via Isocrate e del P.O. CTO di Via Bignami) e per la partecipazione alle attività del Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere;
- l'ASST FBF Sacco possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza ed è disponibile a garantire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste come compito di istituto, in attuazione della presente convenzione;
- la stipula della presente convenzione è la risposta ad una necessità dei cittadini utenti e rappresenta un interesse del Servizio Sanitario Nazionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (Oggetto della convenzione)

L'ASST Pini-CTO si potrà avvalere della collaborazione dell'equipe medica dell'UOC Malattie Infettive 1 del P.O. Sacco dell'ASST FBF Sacco per l'effettuazione delle attività individuate in premessa.

Il Direttore dell'UOC Malattie Infettive 1 del P.O. Sacco individuerà gli specialisti per l'esecuzione delle consulenze e per la partecipazione al CIO, comunicandoli all'ASST Pini-CTO.

Art. 3 (Consulenze e visite parere infettivologiche)

Nell'ambito della convenzione qui disciplinata i dirigenti medici collaborano di norma mediante un numero indicativo di 15 accessi mensili per un totale mensile di n. 30 visite da 30 minuti ciascuna, su chiamata. Gli accessi saranno effettuati, di norma, nei giorni feriali e dovranno essere richiesti dall'ASST Pini-CTO con le modalità e l'anticipo che sarà stabilito tra le parti. L'attività è effettuata al di fuori del normale orario di lavoro e nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le necessità di servizio del P.O. Sacco dell'ASST FBF Sacco ed altre esigenze inderogabili e non programmabili. L'ASST Pini-CTO provvederà a certificare i giorni, gli orari degli accessi e le ore di presenza mediante riepilogo trimestrale, sottoscritto dal preposto dell'ASST Pini-CTO stessa. A fronte dell'attività svolta, l'ASST Pini-CTO riconoscerà direttamente all'ASST FBF Sacco il compenso orario onnicomprensivo lordo di € 120,00 (centoventi/00).

Il compenso potrà essere modificato in qualsiasi momento, previo accordo scritto tra le parti. Tutti i rapporti di carattere amministrativo ed economico intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

Art. 4 (Prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere)

L'ASST Pini-CTO si potrà avvalere delle competenze dei Dirigenti Medici, come sopra individuati presso l'UOC Malattie Infettive 1 del P.O. Sacco dell'ASST FBF Sacco per l'effettuazione delle attività in materia di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere. Un Dirigenti Medico tra quelli individuati prenderà quindi parte, in qualità di membro esterno, al Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere dell'ASST Pini-CTO. Per la partecipazione alle attività del Comitato si stima un impegno pari a n. 6 accessi annui di circa 2-3 ore ciascuno. Gli accessi saranno effettuati, di norma, nei giorni feriali e dovranno essere richiesti dall'ASST Pini-CTO con le modalità e l'anticipo che sarà stabilito tra le parti una volta avviato il rapporto di collaborazione. L'attività è effettuata al di fuori del normale orario di lavoro e nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le necessità di servizio del presidio Sacco dell'ASST FBF-Sacco ed altre esigenze inderogabili e non programmabili. L'ASST Pini-CTO provvederà a certificare i giorni, gli orari degli accessi e le ore di presenza mediante apposito riepilogo trimestrale, sottoscritto dal preposto dell'ASST stessa. A fronte dell'attività svolta, l'ASST Pini-CTO riconoscerà direttamente all'ASST FBF Sacco il compenso orario onnicomprensivo lordo di € 120,00 (centoventi/00). Il compenso potrà essere modificato in qualsiasi momento, previo accordo scritto tra le parti. Tutti i rapporti di carattere amministrativo ed economico intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

Art. 5 (Fatturazione)

La fatturazione avverrà di norma su base trimestrale, sulla base dei riepiloghi di cui agli articoli 2 e 3, trasmessi dall'ASST Pini-CTO all'ASST FBF-Sacco con regolare cadenza. Tutti i termini di pagamento si intendono entro 30 giorni data fattura, a mezzo bonifico bancario, specificando nella causale la fattura di riferimento.

Art. 6 (Validità della convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2020, convenendo di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1° gennaio 2020, fatta salva la possibilità di recesso da notificarsi tra le parti a mezzo raccomandata A.R. o PEC almeno sessanta giorni prima. Le parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della convenzione in argomento, i termini e le condizioni pattuiti, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambe.

Art. 7 (Copertura assicurativa)

L'ASST Pini-CTO si farà carico della copertura dei rischi R.C. verso terzi relativi all'utilizzo dei propri spazi ed eventuali attrezzature. L'ASST FBF-Sacco si farà carico della copertura assicurativa dei rischi R.C. verso terzi relativi all'effettuazione dei soli atti di pertinenza medica oggetto della convenzione.

Art. 8 (IVA, registrazione e bollo)

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, I^a comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni,
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131,

- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico dell'ASST Pini-CTO.
- è sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Art. 9 (Trattamento dati)

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, l'ASST Gaetano Pini-Cto in qualità del titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno a ASST FBF Sacco, come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE. L'atto di nomina, quale parte integrante sostanziale del presente contratto è riportata nell'allegato 1.

Art. 10 (Clausola risolutiva espressa)

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex legge 190/2012 e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013, di cui hanno preso visione sui siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni

connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenuti. La violazione dei suddetti da parte dei contraenti comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11 (Foro competente)

Foro competente per tutte le eventuali controversie connesse con la presente convenzione è, in via esclusiva, quello di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Milano, _____

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco

Il Direttore Generale

(Dott. Alessandro Visconti)

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico

Gaetano Pini - CTO

Il Direttore Generale

(Dott. Francesco Laurelli)



Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito ASST Pini-CTO), Titolare del trattamento dei dati, in virtù del contratto stipulato con la Vostra Azienda:

Ragione Sociale: ASST Fatebenefratelli Sacco

Legale Rappresentante Dott. Alessandro Visconti

Macro-ambito di attività **CONSULENZE E VISITE PARERE INFETTIVOLOGICHE E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL COMITATO DI CONTROLLO DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE.**

il quale comporta il trattamento di dati personali, con la presente si provvede ad individuare la vostra struttura in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer (laddove nominato) individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile

Pag. 1 di 4 MA02/RA03REV2 025/05/2019



i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a. comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
- b. autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c. garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e assistere il Titolare del trattamento nella valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d. garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- e. garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- f. garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- g. garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
- h. garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- i. garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:



- a. natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b. il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d. descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.

- j. cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- k. rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- l. comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- m. attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo contratto di fornitura di servizi. Il presente atto rimarrà in vigore



fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali del contratto di fornitura dei servizi di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.

Milano, lì

Il Titolare del Trattamento

Il Responsabile Esterno del Trattamento

per conoscenza ed accettazione

DOTT. FRANCESCO LAURELLI

DOTT. ALESSANDRO VISCONTI

Nota: firma digitale obbligatoria

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione ASST SACCO.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	<div>Certificato di CA non trovato</div>	<div>verifica alla data? clicca qui...</div>	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRLFNC66B22F205Z	NON PRESENTE

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI
DIABETOLOGIA

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, Piazza A. Cardinal Ferrari n. 1 (C.F.09320530968) nella persona del Dott. Francesco Laurelli, Direttore Generale, domiciliato per la carica presso detta sede

E

l'ASST Santi Paolo e Carlo, con sede in Milano, Via A. Di Rudinì n. 8 (C.F. 09321970965) nella persona del Dott. Marco Salmoiraghi, Direttore Generale, domiciliato per la carica presso detta sede

PREMESSO

- che l'ASST Pini/CTO, . ha chiesto la collaborazione di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST), per l'espletamento di consulenze specialistiche di diabetologia a favore dei pazienti ricoverati presso le proprie strutture di p.zza C. Ferrari e via Isocrate;
- che da parte della S.C. Medicina II – Presidio San Paolo dell' ASST Santi Paolo e Carlo è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, oltre le ordinarie attività istituzionali;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'art. 58, comma 2, del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001 prevede testualmente "qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio ... omissis ... mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate ...";
- che l'ASST, attraverso il monitoraggio costantemente effettuato dalla S.C. Direzione Medica di Presidio Attività Libero-Professionali dell'ASST, d'intesa con le Direzioni Mediche dei due Presidi, ha accertato e monitora che i volumi di attività eseguiti

dall'équipe all'interno dell'ASST hanno superato i volumi di attività istituzionalmente ed esplicitamente definiti annualmente.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L' ASST Santi Paolo e Carlo a seguito di specifica richiesta dell'ASST Pini/CTO, si impegna a proseguire la collaborazione per effettuare prestazioni specialistiche di diabetologia a favore dei pazienti ricoverati presso le sedi di p.zza C. Ferrari e di via Isocrate dell'ASST Pini/CTO.

Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa dal personale medico della S.C. Medicina II – Presidio San Paolo. Pertanto l'Azienda autorizza i Dirigenti Medici di tale S.C. ad effettuare le prestazioni sopra menzionate mediante accessi a chiamata da concordare tra l'ASST Pini/CTO e il Direttore della S.C. Medicina II – Presidio San Paolo dell'ASST Santi Paolo e Carlo.

Art. 3

Le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della S.C. Medicina II – Presidio San Paolo dell'ASST Santi Paolo e Carlo.

Art. 4

L'ASST Pini/CTO, per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare all'Azienda, previa emissione di fattura da parte di quest'ultima, un compenso pari ad Euro 114,00 per ora o frazione di ora.

A tal fine l'ASST Pini/CTO, comunicherà trimestralmente alla S.C. DMP Attività Libero Professionali dell'ASST Santi Paolo e Carlo le avvenute prestazioni, indicando giorni e orari degli accessi effettuati nel periodo considerato, per l'emissione della relativa fattura.

Art. 5

Le prestazioni saranno fatturate trimestralmente, con pagamento entro 60 giorni data fattura. In caso di ritardato pagamento, ovvero oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 6

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento dell'attività in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo e l'ASST Pini/CTO.

Art. 7

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

L'ASST Pini/CTO, garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

Art. 8

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs.vo n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31.12.2020.

Tuttavia, nelle more del perfezionamento degli atti, le Parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art. 10

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Art. 11

La presente convenzione:

- è soggetta a imposta di bollo, a carico solidale di entrambe le parti, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- è sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Art. 12

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Laurelli

per l'ASST Santi Paolo e Carlo

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco.



Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito ASST Pini-CTO), Titolare del trattamento dei dati, in virtù del contratto stipulato con la Vostra Azienda:

Ragione Sociale: ASST Santi Paolo e Carlo

Legale Rappresentante Dott. Matteo Stocco

Macro-ambito di attività **CONSULENZE SPECIALISTICHE DI DIABETOLOGIA.**

il quale comporta il trattamento di dati personali, con la presente si provvede ad individuare la vostra struttura in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer (laddove nominato) individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare



l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a. comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
- b. autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c. garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e assistere il Titolare del trattamento nella valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d. garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- e. garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- f. garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- g. garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
- h. garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- i. garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:



- a. natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b. il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d. descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.

- j. cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- k. rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- l. comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- m. attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo contratto di fornitura di servizi. Il presente atto rimarrà in vigore



fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali del contratto di fornitura dei servizi di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.

Milano, lì

Il Titolare del Trattamento

Il Responsabile Esterno del Trattamento

per conoscenza ed accettazione

DOTT. FRANCESCO LAURELLI

DOTT. MATTEO STOCCO

Nota: firma digitale obbligatoria

Nome File		Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione ASST SANTI PAOLO E CARLO.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)		Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRLFNC66B22F205Z	NON PRESENTE

CONVENZIONE

TRA

la **Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori"** (di seguito denominata "Fondazione") codice fiscale 80018230153, partita I.V.A. 04376350155, con sede legale in Milano, via Venezian 1, nella persona del Direttore Amministrativo, dott. Andrea Frignani e del Direttore Sanitario, dott. Oliviero Rinaldi, (a ciò delegati con potere di firma dal Direttore Generale della Fondazione, giusta determinazione 29 settembre 2017 n. 311DG)

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (di seguito denominato "ASST Pini-CTO"), codice fiscale 80064670153 e partita I.V.A. 04376350155, con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari,1, in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli

PREMESSO

- che l'ASST Pini-CTO ha la necessità di stipulare una convenzione per l'effettuazione di consulenze specialistiche sanitarie di oncologia medica e di pediatria oncologica a favore dei propri assistiti;
- che la Fondazione provvede, con proprio personale della Dirigenza sanitaria, che ha fatto opzione per l'attività libero-professionale intramuraria, a effettuare prestazioni specialistiche sanitarie a favore degli assistiti dall' ASST Pini-CTO e su richiesta dello stesso;
- che la Fondazione è nella possibilità di soddisfare tale necessità per il tramite delle seguenti strutture complesse:
 - s.c. Oncologia Medica 2 – tumori mesenchimali dell'adulto e tumori rari,
 - s.c. Pediatria Oncologica
- che i professionisti coinvolti effettuano prestazioni oncologiche unicamente su patologie di competenza della struttura di appartenenza;
- che i Direttori delle strutture della Fondazione sopraelencate hanno espresso parere favorevole alla stipula della presente convenzione da rendere da parte del personale delle strutture medesime al di fuori del normale orario di lavoro senza che ciò arrechi alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività istituzionale e con partecipazione ai proventi.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Le consulenze specialistiche di oncologia medica, e di oncologia pediatrica vengono svolte dai sanitari della Fondazione presso l'ASST Pini-CTO mediante accessi, per un totale complessivo di circa 20/anno, cumulabili in un'unica giornata, a richiesta dell'ASST Pini-CTO, sulla base delle proprie necessità da determinarsi di comune accordo tra le strutture/unità operative interessate dei due Contraenti.

Nell'arco temporale coperto dalla presente convenzione, il personale medico sopraindicato svolge l'attività di cui trattasi al di fuori del normale orario di servizio, recandosi, compatibilmente con le esigenze istituzionali della Fondazione presso il Contraente, su richiesta dei sanitari dello stesso.

Art. 2 - Corrispettivo per l'esecuzione dell'attività

Per tutte le attività consulenziali è prevista una tariffa unica omnicomprensiva di € 225,15 (Euro duecentoventicinque/15) per la prima ora, ed €. 100,00 per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima.

Le consulenze, svolte al di fuori dell'orario di lavoro, danno luogo a compenso che compete ai sanitari interessati nei modi di cui alla vigente normativa.

Art. 3 - Modalità di pagamento

l'ASST Pini-CTO si impegna a pagare gli importi dovuti per l'attività di cui trattasi, oggetto della presente convenzione entro 60 gg. dal ricevimento della relativa fattura, che viene emessa a cadenze trimestrali:

A tal fine, il Dirigente Medico che ha eseguito la prestazione, provvede a trasmettere alla s.c. Risorse Economiche Finanziarie e Libera Professione della Fondazione i dati relativi alla consulenza prestata, compilando una distinta, convalidata dall' ASST Pini-CTO, nella quale siano riportati i dati relativi a: tipologia della prestazione, importo da fatturare, data e orario degli accessi effettuati nel periodo interessato.

Le fatture devono essere intestate e inviate a:

ASST Pini-CTO "GAETANO PINI/CTO", P.ZA CARDINAL FERRARI, 1 – 20122 MILANO

In difetto di pagamento entro il termine di cui sopra, è data facoltà alla Fondazione di recedere immediatamente dalla presente convenzione, con diritto alla riscossione delle prestazioni già effettuate, fatto salvo il maggior danno.

Art. 4 - Sede di espletamento dell'incarico

L'incarico oggetto della presente convenzione è espletato presso la sede istituzionale dell' ASST Pini-CTO in Milano, P.za Cardinal Ferrari, 1.

L'ASST Pini-CTO mette a disposizione i locali e le attrezzature necessarie mediante le quali il personale che esercita la prestazione, opera sotto la sua esclusiva responsabilità e rischio, in piena collaborazione con i sanitari delle U.O. interessate senza vincolo di subordinazione.

L'ASST Pini-CTO garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 5 - Modifiche contrattuali

Eventuali modifiche alla presente convenzione, nel corso della sua validità, sono concordate con scambio di corrispondenza tra le Parti ed entrano in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione della nota di corrispondenza da parte dei firmatari della convenzione.

Resta salvo ogni eventuale modifica o revoca della presente convenzione a seguito dell'intervenuta emanazione di norme legislative o disposizioni regionali in contrasto con la normativa di riferimento citata in premessa.

Art. 6 - Assicurazione per responsabilità civile

L'ASST risponde dei danni per infortuni eventualmente subiti dai dirigenti medici della Fondazione, e risponde altresì dei danni cagionati a terzi, riconducibili a circostanze relative alla propria organizzazione. Ad ogni modo la copertura assicurativa dell'ASST concorrerà con quella della Fondazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1910 e ss. del Codice Civile.

La Fondazione si impegna a garantire al personale medico specialistico, durante lo svolgimento del presente incarico, la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni derivanti dall'attività medesima.

Art. 7 - Durata

La presente convenzione ha validità dalla data dell'ultima sottoscrizione sino al 31 dicembre 2021, convenendo di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1° gennaio 2020, salvo recesso anticipato da parte dei soggetti contraenti da comunicare con preavviso minimo di 60 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve pervenire entro tale termine al destinatario.

In particolare, l'ASST Pini-CTO riconosce alla Fondazione la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione per sopravvenuta indisponibilità dei consulenti.

In caso di recesso, l'ASST Pini-CTO corrisponde alla Fondazione i compensi maturati per le prestazioni già eseguite dai consulenti, nonché le spese sostenute e preventivamente approvate riferibili alla predetta attività.

Per l'eventuale rinnovo della convenzione, si procede alla sottoscrizione di nuovi formali accordi da parti dei soggetti interessati.

Considerata la natura delle prestazioni oggetto della presente scrittura, qualora entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale sopra indicata, entrambe le Parti abbiano espresso per iscritto l'intenzione di stipulare nuovo contratto destinato a regolamentare il rapporto di collaborazione, il presente contratto si intende prorogato sino all'effettiva sottoscrizione del nuovo accordo, che deve comunque avvenire entro 30 giorni dalla scadenza stessa, con diritto della Fondazione a percepire i compensi per l'attività svolta.

Art. 8 - Applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali

La Fondazione e l'ASST Pini-CTO sono titolari autonomi dei dati e, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. I medici della Fondazione si intendono persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la responsabilità e l'autorità dell'ASST Pini-CTO, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). I medici della Fondazione, così designati dall'ASST Pini-CTO, si impegnano a osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui vengano a conoscenza durante l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché ad attenersi alle istruzioni della Fondazione e dell'ASST Pini-Cto, rispettando la vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. È fatto divieto ai medici di trattare i dati personali dei pazienti dell'ASST Pini-Cto con strumenti e mezzi diversi da quelli messi a disposizione da parte della stessa.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Codice di comportamento

Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto reciproco di rispettivi documenti: Codice di Comportamento e Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (visibili sui relativi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, prendendo atto altresì della loro rilevanza anche ai fini della risoluzione del rapporto.

Art. 10 - Foro competente esclusivo

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione; qualora non sia possibile raggiungere l'accordo il Foro competente è quello di Milano.

Art. 11 - Registrazione e spese

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 18 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente convenzione:

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni con oneri a carico della parte che vi ha dato causa;
- è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico di entrambe le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano,

Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Andrea Frignani)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dott. Oliviero Rinaldi)

Milano,

**L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini/CTO**

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Francesco Laurelli)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano espressamente di aver formulato il presente contratto di comune accordo, nonché di accettare integralmente tutte le clausole sopra riportate e di approvare specificamente, dopo averle rilette singolarmente, quelle di cui ai punti n. 3 (Modalità di pagamento), 7 (Durata), 8 (Trattamento dei dati personali), 9 (Foro competente esclusivo).

Milano,

Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Andrea Frignani)


IL DIRETTORE SANITARIO
(dott. Oliviero Rinaldi)

Milano,

**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini/CTO**

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Francesco Laurelli)

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
conv TUMORI MI oncologia.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRLFNC66B2F205Z	NON PRESENTE